COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE
MARIA TERESA GRANATI CARUSO

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 200

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni in materia di cittadinanza (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3839);

MAGNANI NOYA ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835);

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846);

BOZZI e COSTA: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933);

SPAGNOLI ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375) 200

PRESIDENTE 200, 201, 203

CORDER MARINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 202

MELLINI MAURO 200, 202

VIETTI ANNA MARIA, *Relatore per la II Commissione* 202

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 200, 203

La seduta comincia alle 10.

ONORATO, *Segretario per la IV Comsione* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, i deputati: Bubbico, Pennacchini e Pucci sono sostituiti rispettivamente dai deputati Contu, Ianniello e La Penna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3839) e delle proposte di legge: Magnani Noya ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835); Garavaglia ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846); Bozzi e Costa: Norme per l'attribuzione della cittadinanza allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933); Spagnoli ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375). . . . . . .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni in materia di cittadinanza », già approvato, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 20 dicembre 1982 e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Magnani Noya ed altri: « Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana »; Garavaglia ed altri: « Nuove norme in materia di cittadinanza »; Bozzi e Costa: « Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana » e Spagnoli ed altri: « Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza ».

Nel corso della precedente seduta abbiamo esaurito la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Essendo stati questi tutti respinti, porrò in votazione l'articolo nel suo testo originario.

MAURO MELLINI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 3 del disegno di legge.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	49
Votanti	47
Astenuti	2
Maggioranza	24
Voti favorevoli . .	44
Voti contrari . . .	3

(*Le Commissioni approvano*).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi, Boffardi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Faenzi, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Galante Garrone, Gava, Gravina, Gualandi, Molineri, Pecchia Tornati, Raffaelli Edmondo, Saladino, Sanese, Sanguineti, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Serri, Vietti, Bottari, Contu, Carta, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Mellini, Ianniello, La Penna, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato.

Si sono astenuti:

Boato. Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 4.

Con proprio decreto motivato il Ministro dell'interno respinge l'istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 2. Ove si tratti di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso l'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dall'istanza stessa sia decorso un anno.

I deputati Boato, Pinto e Ajello hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Al primo comma, sostituire le parole: dopo cinque anni *con le parole*: dopo tre anni.

Gli onorevoli Mellini, Corleone e Bonino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Il Ministro dell'interno deve presentare alla Presidenza della Repubblica la proposta motivata di cui al primo comma dell'articolo precedente entro un anno dalla presentazione della domanda.

Ove la proposta sia di diniego di concessione della cittadinanza, essa deve essere formulata previo conforme parere del Consiglio di Stato.

Ove la proposta non venga presentata nel termine suddetto fatto constatare il mancato provvedimento, il richiedente può rimettere copia dell'istanza con i documenti comprovanti il matrimonio e la residenza al Ministro di grazia e giustizia che li inoltra con la proposta di decreto di concessione della cittadinanza al Presidente della Repubblica.

Sopprimere il primo comma.

Al primo comma sostituire le parole da: In tal caso l'istanza..., *fino alla fine del comma con le parole*: L'istanza può essere in ogni caso riproposta quando siano venute meno le cause ostative dell'acquisto della cittadinanza.

MAURO MELLINI. Credo che basterebbe questo articolo 4 per dichiarare il provvedimento al di fuori di ogni schema di legittimità e di normalità nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un paese civile. Con questo articolo, infatti, si stabilisce che il rigetto dell'istanza non venga fatto dal destinatario della medesima, ma da un'altra autorità; questo quando con il precedente articolo 3 si è stabilito che destinatario dell'istanza è il Presidente della Repubblica, che ovviamente è anche l'organo che, su proposta del ministro dell'interno, provvede alla concessione della cittadinanza. Dunque, come qualificare un provvedimento in cui il ministro dell'interno provvede per proprio conto in una materia che è di competenza del Presidente della Repubblica ? È un'aberrazione veramente senza uguali ! E basterebbe questo per respingere l'intero provvedimento, dal momento che è centrale in esso il dato relativo alla concessione della cittadinanza.

Con il mio primo emendamento chiedo, dunque, la soppressione dell'intero articolo 4, anche se in esso, nell'ultimo comma, è stabilito il principio del silenzio-assenso, principio che dovrebbe costituire una garanzia per i richiedenti, ma che finisce con l'esserlo in modo apparente, dal momento che è testualmente detto che la emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dall'istanza stessa sia decorso un anno. Come è possibile varare un provvedimento che non consenta un'interpretazione univoca, ma lascia i cittadini, o i non cittadini, in balìa di tutte le interpretazioni legislative possibili ? Non è con simili assurdità che si risolvono que-

sto tipo di problemi; non capisco come l'amministrazione dello Stato non sia preoccupata per il fatto di trovarsi di fronte ad un vero e proprio marasma legislativo, che non offre alcuna possibilità di chiare interpretazioni. Ripeto: sopprimere questo articolo, è il minimo che si possa fare. In subordine, propongo di sopprimere il primo comma: sempre al fine di dare un minimo di logica all'articolo o quantomeno di sostituirlo con una diversa formulazione. Il primo comma suonerebbe così: « Il ministro dell'interno deve presentare alla Presidenza della Repubblica la proposta motivata di cui al primo comma dell'articolo precedente entro un anno dalla presentazione della domanda »: così, si stabilisce che è sempre il Capo dello Stato che decide, entro un anno, appunto, dalla presentazione della domanda. Il comma sostitutivo continua così: « Ove la proposta sia di diniego di concessione della cittadinanza, essa deve essere formulata previo conforme parere del Consiglio di Stato. Ove la proposta non venga presentata nel termine suddetto, fatto constatare il mancato provvedimento, il richiedente può rimettere copia dell'istanza con i documenti comprovanti il matrimonio e la residenza al ministro di grazia e giustizia, che li inoltra con la proposta di decreto di concessione della cittadinanza al Presidente della Repubblica ». Ciò perché, altrimenti, non si sa che fine farebbe la pratica, una volta preclusa la possibilità di un decreto negativo: anzi vorrei che qualcuno mi desse una risposta, in proposito.

Con un altro emendamento, si propone di sostituire al primo comma le parole da: « In tal caso l'istanza... » fino alla fine del comma stesso con le altre: « L'istanza può essere in ogni caso riproposta quando siano venute meno le cause ostative dell'acquisto della cittadinanza ». Infatti, attualmente, nella seconda parte del primo comma si prevede che quando l'istanza è respinta a causa di « comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica », essa può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento di rigetto. Ma forse che il pericolo per la Repubblica dura cinque anni ? A parte il fatto che in uno o due anni si potrebbe accertare se il soggetto può effettivamente dare luogo a tale pericolo, è difficile pensare che uno straniero possa mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica senza essere espulso dallo Stato o sottoposto a procedimento penale. Di che pericolo potrebbe trattarsi ? Che possa essere eletto Presidente della Repubblica, una volta diventato cittadino italiano ? O che apra problemi dinastici...: certo, voi vi intendete di problemi dinastici ! Insomma, non riesco ad immaginare di quale pericolo per la Repubblica possa trattarsi, se la legge viene formulata in questi termini e credo in ogni caso che l'istanza possa essere accolta quando, semplicemente, vengono meno le condizioni alle quali il pericolo sussista. Inoltre, nell'attuale articolo 4 non si prevede che possa intervenire una riabilitazione; si parla solo di un pericolo per la Repubblica, a tempo determinato.

Già in altra seduta dicevo che si è fissato un principio essenziale, approvando l'articolo 3, cioè si è stabilito che la cittadinanza è concessa in caso di matrimonio, e non è più qualcosa che si acquista *ope legis* in conseguenza del matrimonio e del trascorrere di un tempo stabilito; con tale principio si è stabilito un punto di non ritorno; per questo, sono profondamente convinto che questa è destinata ad essere una pessima legge. Con gli emendamenti in discussione suggerisco di varare una legge che, anche se resta pessima, almeno non sia scandalosa; se li accoglierete, farete sì che questo articolo 4, che questa legge – che vi appartiene interamen – risulti meno scandalosa.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione.* Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti proposti.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo è contrario a questi emendamenti.

MAURO MELLINI. Chiedo che la votazione dei miei emendamenti, signor presidente, avvenga a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti, di identico tenore, Mellini ed altri e Boato ed altri, soppressivi dell'intero articolo, non accettati dal relatore né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	46
Votanti	45
Astenuti	1
Maggioranza	23
Voti favorevoli	5
Voti contrari	40

(*Le Commissioni respingono*).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Belussi, Benedikter, Boffardi, Cabras, Cafiero, Carmeno, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Faenzi, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Fontana Giovanni, Gravina, Gualandi, Mammì, Mastella, Molineri, Pecchia Tornati, Picchioni, Raffaelli Edmondo, Saladino, Sanese, Sanguineti, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Serri, Vietti, Zoso, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Onorato, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato.

Si è astenuto: Mellini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Per la concomitanza dei lavori in Assemblea, dobbiamo sospendere la seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO